

Autorità Portuale di Trieste

Ordinanza n° 66/2014

Il Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste;
considerato l'imminente inizio dei lavori di messa in sicurezza del cornicione e di parti degli intonaci esterni lato mare presso il Magazzino n.60 del Porto Franco Nuovo, commissionati dall'Autorità Portuale di Trieste all'Impresa Esse Costruzioni S.r.l. di Trieste (TS);
tenuto conto dell'esigenza di allestire - secondo il crono programma previsto per l'esecuzione dei lavori - le necessarie aree di cantiere a servizio delle opere sopra descritte;
tenuto conto della necessità di garantire la viabilità limitrofa al suddetto Magazzino durante lo svolgimento delle suddette opere;
ravvisata la necessità di predisporre, nelle aree demaniali marittime per i motivi sopra esposti, alcuni provvedimenti temporanei in materia di viabilità e di destinazione d'uso di aree del demanio marittimo;
visti gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione - parte marittima - ;
visti il D.lgs. n° 285 del 30.04.1992 ed il D.P.R. n° 495 d.d. 16.12.1992 e successive integrazioni e modifiche;
vista l'Ordinanza A.P.T. n°28/2011;
vista la legge 28 gennaio 1994 n° 84, e successive integrazioni e modifiche;
visto il Decreto 20 gennaio 2011 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste;

ORDINA

Art. 1 – Nell' area demaniale marittima indicativamente individuata in grigio nell'allegata planimetria, progressivamente interessata dai lavori citati in premessa, in deroga a quanto stabilito dall'Ordinanza A.P.T. 28/2011, che ne regola la viabilità, l'uso e l'accesso, **trascorse 48 (quarantotto) ore dall'apposizione della prescritta segnaletica per la durata di 15 (quindici) giorni lavorativi e comunque sino al termine delle opere citate in premessa**, sono istituiti ove non già esistenti, i divieti di accesso, transito, fermata e sosta veicolare con rimozione, nonché di accesso pedonale.

1.1 - In deroga al presente provvedimento sono consentiti l'accesso, il transito, la fermata e la sosta ai mezzi ed al personale dell'impresa esecutrice dei lavori, nonché ai mezzi ed al personale in servizio di ordine pubblico e soccorso e/o altri autorizzati.

Art. 2 – L'Impresa richiedente con assunzione di responsabilità ed a propria cura e spese, dovrà inoltre:

2.1 – sollevare l'Autorità Portuale da qualsiasi molestia o danno che possa ad essa derivare da parte di terzi in conseguenza delle attività svolte;

2.2 – installare la segnaletica prevista dalle norme del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con DPR n° 495 d.d. 16.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni, in corrispondenza dei tratti demaniali marittimi interessati dai provvedimenti sopra disposti, almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'entrata in vigore della presente Ordinanza, esponendone copia, in posizione ben leggibile, a garanzia della sua esecuzione per tutto il periodo della sua validità;

2.3 – delimitare le aree demaniali oggetto della presente Ordinanza, dotando la segnaletica di appositi dispositivi di segnalazione luminosa durante la permanenza notturna e serale;

2.4 – garantire la massima sicurezza al personale addetto ai lavori ed alle persone e cose gravitanti all'interno e nelle immediate vicinanze nelle aree in questione, mettendo anche in atto tutti gli accorgimenti individuati mediante il coordinamento in materia di sicurezza come regolamentato del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., promosso dall'Autorità Portuale Trieste, in quanto affidatario dei lavori, in data 19 novembre 2014;

Eventuali danni, infortuni o manomissioni, derivanti dall'esecuzione dei lavori in oggetto, causati alle proprietà di terzi o della scrivente Autorità, saranno (in caso di mancato ripristino) addebitati al richiedente, escludendo la scrivente da qualsiasi responsabilità;

2.5 – adoperare ogni accorgimento tecnico necessario per evitare che dall'uso delle aree in oggetto possa derivare pregiudizio per l'igiene ed al normale uso delle concessioni limitrofe;

2.6 – riportare allo stato pristino, al termine dei lavori, le aree demaniali marittime oggetto della presente Ordinanza.

Art. 3 – È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca reato, ai sensi degli Artt. 1174 e/o 1164 del Codice della Navigazione per l'inosservanza di norme di polizia dei porti, rimanendo responsabili dei danni che derivassero a persone o cose causa l'inosservanza delle disposizioni in essa contenute.

Trieste, li

26 NOV. 2014

AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE
IL PRESIDENTE
dot.ssa Marina Monassi

